



Prot. N. 69694/ 2012

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

OGGETTO: COMUNE DI COLBORDOLO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PER VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. RELATIVA ALLA RIDEFINIZIONE DEL COMPARTO VIGENTE D12 (PIP) CON PREVISIONE DI UNA ZONA DI COMPLETAMENTO D2 ED INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO COMPARTO RESIDENZIALE 1MR - LOCALITA' MORCIOLA - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1

**URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

Vista la domanda presentata dal Comune di Colbordolo in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 31340 del 08/05/2012, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante parziale al P.R.G. relativa alla ridefinizione del comparto vigente D12 (PIP), con previsione di una Zona di completamento D2 ed individuazione di un nuovo comparto residenziale 1MR in località Morciola;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - Ufficio *Acque pubbliche e Nulla Osta Idraulici*;
3. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica*;
4. A.S.U.R. – Pesaro;
5. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
6. Marche Multiservizi S.p.a.;
7. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
8. Comune di Colbordolo - Servizio Lavori Pubblici.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Preso atto che non hanno espresso parere i seguenti SCA:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica*;

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 31340/12 del 09/10/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la VAS si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*

b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Il comma 3-bis dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che i piani e i programmi diversi da quelli suddetti che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

La variante in esame, che attiene al settore della pianificazione territoriale, rientra fra i casi del suddetto comma 3-bis, ovvero fra quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, in

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

quanto non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, ai sensi delle normative vigenti.

1.2 Competenze:

In base alla L.R. 6/07, art. 19, l'autorità competente per l'effettuazione della VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Colbordolo in qualità di autorità procedente, con nota prot. 2458 del 04/05/2012, recante timbro di posta in arrivo del 04/05/2012, acquisita agli atti con prot. 31340 del 08/05/2012, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito ad una variante parziale al P.R.G. riguardante la ridefinizione del comparto vigente D12 (PIP), con previsione di una zona di completamento D2 ed individuazione di un nuovo comparto residenziale 1MR in località Morciola.

La documentazione trasmessa con l'istanza è la seguente:

1. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
2. Scheda di sintesi.

Con la suddetta istanza, inoltre, l'autorità procedente ha proposto l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 32414 del 11/05/2012 ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - Ufficio 4.2.0.3 - *Acque pubbliche e Nulla Osta Idraulici*;
3. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica*;
4. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro;
5. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
6. Marche Multiservizi S.p.a.;
7. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

8. Comune di Colbordolo - Servizio Lavori Pubblici.

In data 11/05/2012, con nota prot. 32594, questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti con competenze in materia ambientale sopra elencati la documentazione su supporto informatico, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio e Ufficio Acque pubbliche e Nulla Osta Idraulici, con nota prot. 67424 del 02/10/2012, hanno espresso il seguente parere congiunto:

“Omissis ...

Nello specifico, ai fini dell'espressione del parere previsto nell'ambito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. sono stati interessati, per i rispettivi aspetti di competenza: l'Ufficio Acque Pubbliche e Nulla Osta Idraulici (R.D. 523/1904) e la P.O.4.2.2 Assetto e Tutela Idraulica ed Idrogeologica negli Strumenti di Trasformazione del Territorio (art.89 D.P.R. 380/01 e L.R.22/2011).

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas, redatto dal Dott. Geol. Roberto Romagna, si rappresenta quanto nel seguito.

Considerato che le principali modifiche apportate dalla presente variante, rispetto alle previsioni vigenti, consistono in:

- *Eliminazione della Zona artigianale P.I.P. di nuovo impianto 13M avente una ST=38.610 mq, per oggettive difficoltà legate agli espropri dei terreni.*
- *Previsione di una nuova zona produttiva di espansione denominata Comparto 13M di 20.527 mq, che non prevede la modalità di attuazione attraverso P.I.P. Rimangono invariati gli indici previsti dalle NTA del PRG e la SUL, proporzionale alla nuova superficie territoriale risulta pari a 9.237 mq (0.45). Variazione del perimetro del comparto in argomento, con inserimento di una porzione di area a destinazione agricola e stralcio di due aree, poste a rispettivamente l'una a ridosso dell'abitato di Molino Ruggeri e l'altra vicina all'abitato di Morciola.*

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

- *Previsione di una nuova Zona di espansione residenziale denominata Comparto 1MR, in adiacenza all'abitato Molino Ruggeri, allargata all'esistente zona contermini destinata a verde pubblico attrezzato dell'originario Comparto 13M.*
- *Individuazione di una nuova zona produttiva di completamento D2 paria 8.713 mq con una SUL di 4.356 mq ricavata all'interno di parte dell'originaria area produttiva P.I.P., finalizzata alla edificazione di un nuovo opificio da parte della ditta proprietaria dell'area, con contestuale realizzazione del tratto della viabilità di collegamento alla frazione Molino Ruggeri (anello viario).*

ASPETTI IDROLOGICI-IDRAULICI E DI ASSETTO PROPRIETARIO

Ai fini della predisposizione delle successive fasi di progettazione, con finalità tese alla salvaguardia e progressiva riduzione del dissesto idrogeologico-idraulico del territorio è opportuno richiamare l'art. 10 della L.R. 22/11 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico" che prevede per gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, la redazione di una "Verifica di compatibilità idraulica" da parte di un tecnico abilitato.

Tale verifica, da sviluppare a corredo della presente variante nell'ambito della procedura di cui all'art.89 del D.P.R. 380/01, è tesa a valutare l'ammissibilità della singola previsione urbanistica considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali e la necessità prevedere interventi per la mitigazione del rischio, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che la trasformazione d'uso del suolo può determinare.

La norma contempla altresì la previsione delle misure compensative, rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione.

Le opere per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ovvero misure di mitigazione e di compensazione, andranno progettate congiuntamente agli interventi e classificate come opere di urbanizzazione primaria.

Quanto sopra secondo il documento contenente i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative in corso di definizione dalla Regione Marche, ovvero in via transitoria in base al disposto del comma 3 lett. a)- b) dell'art. 13 della L.R. 22/2011.

L'ambito territoriale in cui ricade l'area d'interesse è caratterizzato da una pianura alluvionale a modesta pendenza, posta in sinistra idrografica del Torrente Apsa, tributario del Fiume Foglia, che scorre subito a valle della stessa.

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

L'area, posta quote di circa 60-70 m s.l.m., presenta un assetto moderatamente inclinato con valori in aumento nel versante a Sud-Ovest, digradante verso il corso d'acqua.

La carta delle pericolosità geologiche allegata al PRG mostra che la porzione Nord-Est dell'area di previsione interferisce con una zona da sottoporre a tutela integrale, quale "area esondabile" (art. 4.3.1.3 NTA).

Tale pericolosità è altresì confermata dal Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale (PAI), che individua con lo stesso perimetro la fascia inondabile codice E- 02-0008 a rischio medio (R2).

Sempre riguardo alla previsione di cui sopra (Comparto IMR-verde pubblico e anello viario zona D2), si evidenzia altresì che dalla visione delle mappe catastali l'anello viario di collegamento della zona produttiva alla frazione Molino Ruggeri, posto a carico della Zona D2, ricade su un'area appartenente al Demanio Pubblico-Ramo Idrico, riconducibile all'alveo del Torrente Aspsa.

Attualmente l'alveo attivo del corso d'acqua risulta notevolmente ridotto, rispetto alla rappresentazione catastale, presumibilmente a causa di materiali di varia natura depositati nel tempo in prossimità delle sponde.

Si fa presente che la normativa al riguardo precisa che per definizione, il limite dell'alveo di appartenenza demaniale, desumibile dalle mappe catastali, coincide con il punto di intersezione della sponda del corso d'acqua con il livello di piena ordinaria, raggiunto con la frequenza del 75% dei casi.

In ogni caso l'ambito demaniale, per sua particolare condizione giuridica, non può essere oggetto di previsioni urbanistiche, a meno che non venga accertata la perdita dell'interesse pubblico sotteso dal bene demaniale stesso.

Nel caso in esame tale interesse sulla zona, in quanto riconosciuta quale ambito inondabile, è sicuramente rappresentato dalla funzione di naturale espansione, ai fini del deflusso, dell'invaso e della laminazione delle piene.

Per quanto sopra, relativamente agli aspetti giuridici ed idraulici legati all'utilizzo del bene pubblico si è dell'avviso che occorra rivedere l'assetto viario definito dal disegno urbanistico di progetto, nell'ottica della protezione del territorio dal rischio idraulico, salvaguardando il corpo idrico, il demanio e le fasce di pertinenza fluviale.

Inoltre nella progettazione del Comparto IM non andranno previste aree edificabili, ma preferibilmente a verde, all'interno dell'ambito inondabile cartografato dal PAI Regionale, mantenendo se possibile un ulteriore franco di rispetto dalla perimetrazione stessa.

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

Al fine di salvaguardare la regione fluviale, le zone di standard a verde relative al Comparto 13M andranno ubicate preferibilmente nella porzione prossima al corso d'acqua.

In ogni caso si ricorda che gli interventi ammessi dall'art.7 e 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I. all'interno delle aree inondabili sono comunque subordinati all'esito di una verifica tecnica, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento e il livello di rischio dichiarato.

Al fine di valutare l'ammissibilità degli interventi relativamente al comparto 13M e zona D2 ai sensi della L.R.22/2011, nella verifica di compatibilità idraulica andrà rilevata e analizzata l'attuale rete idraulica, sia naturale che artificiale, dell'ambito interessato, proponendo un progetto per il suo adeguamento/sistemazione, adottando adeguati tempi di ritorno.

In particolare andrà verificata la canalizzazione che dall'esistente zona produttiva 12M confluisce attualmente in un fossato, non demaniale, recapitante in sinistra idrografica del Torrente Apsa.

Considerato che il contesto oggetto di variante è anche caratterizzato dalla presenza di livelli freatici piuttosto superficiali, sarebbe inoltre da evitare la realizzazione di livelli interrati o seminterrati negli edifici.

Relativamente al sistema infrastrutturale il rapporto preliminare indica quale sistema di smaltimento delle acque nere delle aree di previsione (edifici produttivi e nuovo comparto residenziale) l'allacciamento al depuratore di Molino Ruggeri e per le acque bianche la loro raccolta in una cisterna con troppo pieno sul Torrente Apsa.

In merito alle acque bianche si fa presente che come prescrive la predetta L.R.22/2011 per tutte le previsioni vanno adottate misure d'invarianza idraulica della trasformazione, individuando volumi di vaso finalizzati alla laminazione, in modo da mantenere i colmi di piena inalterati prima e dopo la trasformazione.

Per il dimensionamento della cisterna di raccolta si dovrà far riferimento ai criteri sopra richiamati, tenendo conto che qualora si intenda, come indicato nel rapporto preliminare, procedere all'immagazzinamento temporaneo delle acque raccolte da utilizzare per l'irrigazione del verde è necessario progettare volumi aggiuntivi ai precedenti.

Dette opere di compensazione andranno realizzate in ambiti non soggetti ad esondazione e alla distanza non inferiore a 10 m dal ciglio di sponda o piede dell'argine del corso d'acqua e dalla proprietà demaniale.

La previsione di scarichi di acque provenienti dalle zone di piano su fossi o corsi d'acqua in genere, anche non demaniali, dovrà contenere una valutazione, preferibilmente con verifica

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

idraulica, sull'idoneità del corpo recettore allo smaltimento delle portate attuali e in progetto prevedendo, ove occorrenti, gli interventi necessari alla sua sistemazione/adeguamento.

A tal proposito si ricorda che tutti gli interventi da eseguirsi su corsi d'acqua demaniali, compresi gli scarichi e le fasce di pertinenza fluviale sono soggetti a preventiva autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904, di competenza di questo Servizio.

DERIVAZIONI

A margine della presente si mette in evidenza che il Comparto 13M nella rappresentazione catastale risulta interessato da una derivazione, probabilmente realizzata a vario titolo nel passato perlopiù a scopi produttivi, ma attualmente non rintracciabile sul posto.

Richiamato nel merito il T.U. delle disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici, R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 e succ.mod ed int., che all'art.25 dispone, fra l'altro, al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia il passaggio in proprietà dello Stato, senza compenso, di tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali o accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento, attraverso specifica procedura.

Richiamata altresì la L.R. 09/06/2006 n.5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico" che ribadisce in caso di cessazione dell'utenza l'acquisizione senza compenso di tutte le opere di raccolta e di derivazione principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e le principali condotte.

Tenuto conto di quanto sopra si ritiene che, qualora non fosse stata attivata la procedura volta alla acquisizione da parte dello Stato di tali opere che comporta la demanialità delle stesse sotto il profilo giuridico, i canali adduttori e di scarico possono considerarsi di proprietà privata.

Pertanto è ragionevole affermare, come nel caso in esame, che le derivazioni non costituiscano ostacoli alla pianificazione urbanistica, qualora l'Amministrazione Comunale appuri che le stesse non siano in esercizio da tempo e che le relative opere, non rintracciabili sul posto, siano di proprietà privata.

CONCLUSIONI

A conclusione dell'istruttoria svolta e con specifico riferimento ai temi ambientali di competenza si ritiene che con l'accoglimento delle limitazioni e prescrizioni esposte nel presente contributo, la variante al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa presente che le valutazioni e considerazioni esposte nel presente contributo fanno specifico riferimento e assumono una funzione considerata propedeutica alle successive attività istruttorie

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

di specifica competenza, da svolgersi nell'ambito del parere di compatibilità geomorfologia ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e con riguardo alle disposizioni della L.R. 22/2011, nonché delle autorizzazioni e/o nulla-osta ai sensi del R.D. 523/1904, per quanto attiene agli aspetti idrologici/idraulici.

In detti procedimenti, in base agli esiti della documentazione prodotta, potranno comunque essere imposte particolari prescrizioni o limitazioni per l'attuazione delle previsioni urbanistiche proposte.”

2. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro, con nota prot. 19203 del 10/08/2012, pervenuta in data 20/08/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 58550 del 24/08/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ...per quanto di competenza, non ravvisa effetti significativi sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere esclusa dalla procedura di VAS a condizione che:

- L'area in oggetto sia dotata di idonee infrastrutture primarie (rete distribuzione dell'acqua, fognature, ecc.)*
- Sia assicurata una adeguata fascia verde piantumata costituita da specifica vegetazione arborea ed arbustive frangivento, al fine di mitigare possibili fonti inquinanti (acustico ed atmosferico) tra la zona produttiva e l'area residenziale di nuova realizzazione*
- Sia garantito il rispetto del vincolo di inedificabilità nell'area circostante l'impianto di depurazione comunale, ai sensi dell'allegato 4 punto 1 della Delib. Interm. Del 4.2.77.*
- Siano consentite lavorazioni compatibili con le residenze dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e del rumore.”*

3. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord, con nota prot. 1164 del 09/08/2012, pervenuta tramite fax in data 09/08/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 56874 del 14/08/2012, ha espresso il seguente parere:

“ Omissis ... questa AATO:

- valutato il contenuto della richiesta;*
- consultato il programma degli interventi approvato dall'Assemblea ATO formata dai Sindaci dei comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Pesaro e Urbino e dal Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino;*

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

- *verificate le modifiche e/o integrazioni al programma degli interventi approvato dal Consiglio di Amministrazione di AATO;*
 - *considerata la dotazione delle infrastrutture nel settore dei servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione);*
- condivide le osservazioni e il parere espressi dal Gestore dei servizi idrici.*

4. Marche Multiservizi S.p.a., con nota prot. 10552 del 10/07/2012, pervenuta in data 12/07/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 50308 del 18/07/2012, ha espresso il seguente parere:

“ Omissis ... si comunica che, per quanto di competenza, la zona risulta parzialmente urbanizzata e comunque insufficiente a soddisfare i fabbisogni derivanti dalla variante proposta.

Per l'attivazione dell'area dovrà essere potenziata la rete idrica fuori comparto, bonificando la rete di distribuzione da via Buonarroti all'incrocio con via Molino Ruggeri, compreso l'attraversamento di Strada delle Regioni. Inoltre andranno definiti i fabbisogni effettivi (e limitatamente ai consumi domestici) per verificare l'idoneità del sistema impiantistico costituito da adduttrici e serbatoi di accumulo.

Per gli usi non domestici andranno proposte soluzioni impiantistiche alternative di gestione privata.

La rete gas B.P. esistente lungo via Molino Ruggeri andrà prolungata e collegata ad anello alla rete interna al comparto residenziale IMR e alla cabina di riduzione esistente, mentre la zona di completamento D2 sarà alimentata prolungando la rete esistente esercita in M.P., in grado di soddisfare le future richieste di utenza di tipo produttivo.

Le acque meteoriche andranno regimate e recapitate nei fossi esistenti, richiedendo l'approvazione e l'autorizzazione agli enti competenti.

Dovrà essere verificata, ai sensi della Delibera Interministeriale del 04/02/77, la fascia di inedificabilità del raggio minimo di cento metri tra le nuove edificazioni (in particolare la zona di completamento D2) e l'impianto di depurazione esistente, ed inoltre andranno effettuate tutte le verifiche necessarie per valutare la compatibilità dell'intervento in relazione alla presenza dell'impianto.

Per quanto riguarda le acque reflue, si premette che l'impianto di depurazione esistente di Molino Ruggeri ha già raggiunto il limite di capacità depurativa, per cui è già inserito negli investimenti del Piano d'Ambito redatto dall'AATO il progetto per il potenziamento del

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

depuratore di Montecchio; successivamente andranno previste le opere necessarie al collettamento di tutti i reflui nel nuovo impianto e la dismissione dell'impianto di Molino Ruggeri.

Tutto ciò premesso, considerate le tempistiche necessarie alla realizzazione delle opere descritte, si evidenzia che l'attivazione di nuove aree sarà possibile in tempi non brevi o, in alternativa, occorrerà attuare interventi di potenziamento/efficientamento sull'impianto di Molino Ruggeri.

Si segnala inoltre che l'area indicata per la zona di completamento D2 e parte della 13M risultano attraversate da collettori fognari in recapito all'impianto di depurazione, di cui andrà verificata la possibilità di spostamento.

Le opere richieste, trattandosi di sottoservizi interrati, non rappresentano particolare impatto ambientale.”

5. Comune di Colbordolo - Servizio Lavori Pubblici, con nota prot. 3608 del 19/06/2012, pervenuta in data 22/06/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 44842 del 27/06/2012, ha espresso il seguente parere:

“ Omissis ...con la presente si precisa che per gli aspetti ambientali di competenza e cioè quelli legati alla sola viabilità comunale corredata da pubblica illuminazione, si ritiene di dover esprimere parere favorevole al rapporto preliminare trasmesso con nota nostro prot. n. 2786 del 16.05.2012 in quanto trattasi di infrastrutture viarie molto modeste e comunque funzionali ed a uso pressoché esclusivo del quartiere residenziale da realizzare.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

Gli SCA coinvolti nel procedimento in oggetto che non hanno espresso parere sono:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica;*
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

L'area interessata dalla variante riguarda il comparto artigianale "13M-D12" del vigente PRG, ubicato nell'area produttiva della frazione di Morciola, tra la S.P. Montelabbatese n. 30, il torrente Apsa e il nucleo di "Molino Ruggeri".

L'attuale comparto "13M-D12" ha un superficie territoriale di 38.610 mq e la parte più consistente della dell'area edificabile è destinata a P.I.P. (Piano per Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica).

A seguito delle difficoltà dovute agli espropri dei terreni soggetti a P.I.P., l'Amministrazione Comunale ha proposto una modifica generale alla zona apportando una serie di variazioni ai perimetri e alle destinazioni d'uso del comparto, configurando un nuovo assetto di sviluppo.

Gli interventi più significativi si possono riassumere nel seguente modo:

- L'originario comparto produttivo 13M-D12, avente una superficie territoriale (St) di 38.610 mq, è stato ridotto ad una St di 20.527 mq, eliminando totalmente la modalità di intervento tramite P.I.P. La SUL edificabile è passata da 14.000 mq a 9.237 mq, con incremento dell'indice territoriale da 0,36 mq/mq a 0,45 mq/mq.
- Individuazione di una nuova "zona produttiva secondaria di completamento D2" di 8.713 che comporta una SUL di 4.356 mq, ricavata all'interno di una parte dell'originaria superficie destinata a P.I.P., finalizzata alla edificazione diretta di un nuovo opificio per la ditta proprietaria dell'area, con contestuale realizzazione del tratto di viabilità di collegamento alla frazione Molino Ruggeri per la realizzazione di un anello viario.
- Individuazione di un nuovo comparto di espansione residenziale (1MR), con ST pari a 12.612 mq e SUL di 4.414 mq (volume =3.242 mc; capacità insediativa teorica = 110 abitanti) in adiacenza all'abitato di Molino Ruggeri, allargata alla confinante area facente parte dell'attuale comparto "13-M" e destinata a verde pubblico attrezzato.

Riassumendo in sintesi i dati dimensionali della variante si ha che:

- la superficie territoriale complessiva della nuova zonizzazione individuata con la variante aumenta di 3.242 mq, passando dagli attuali 38.610 mq a 41.852 mq;
- la SUL complessiva delle zone produttive diminuisce di 407 mq , passando da 14.000 mq a 13.593 (D12=9.237mq + D2=4.356mq);
- la nuova zona residenziale "1MR", invece, incrementa la SUL complessiva in quanto introduce ulteriori 4.414 mq.

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

Riguardo ai vincoli e alle tutele presenti nell'area, in base a quanto evidenziato nel rapporto preliminare e nelle carte allegate, è stato possibile verificare come l'area in esame interferisca con i seguenti aspetti:

La carta delle pericolosità geologiche del PRG mostra che la porzione Nord-Est dell'area di previsione interferisce con "area esondabile" soggetta a tutela integrale (art. 4.3.1.3 NTA).

Tale pericolosità è altresì confermata dal Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale (PAI), che individua con lo stesso perimetro la fascia inondabile avente un rischio medio (R2).

La carta delle pericolosità sismiche del P.R.G., inoltre, identifica parte dell'area come "zona di pianura interessata da terreni granulari prevalentemente grossolani, con falda acquifera superficiale (profondità $\leq 4,00$ m), soggetta a tutela orientata, di derivazione geomorfologica (Art. 4.4.1.2 N.T.A.);

L'area è inoltre caratterizzata dalla presenza di piante secolari soggette a tutela speciale derivante dall'art. 37 del PPAR (elementi diffusi del paesaggio agrario) e normata dall' art. 4.6.1. delle NTA del PRG;

L'area è interessata marginalmente dalla tutela integrale di derivazione geomorfologica relativa ai corsi d'acqua (Art. 4.3.1.1 delle N.T.A.);

L'area ricade all'interno delle "Aree fluviali" soggette a tutela ambientale (Art. 4.7.1. N.T.A.);

L'area è inoltre interessata in parte dalla fascia di rispetto del depuratore di Molino Ruggeri (Art. 4.7.6. N.T.A.) e dalla fascia di rispetto stradale della nuova viabilità provinciale (Art. 6.11.1 N.T.A).

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

La variante in esame, come evidenziato nel precedente paragrafo, interviene in un contesto urbanizzato e all'interno di una zona già prevista edificabile dal vigente PRG.

Tuttavia le modifiche introdotte con la variante hanno messo in evidenza alcune problematiche di tipo ambientale che necessitano di una valutazione approfondita.

Partendo dalle argomentazioni evidenziate dai vari SCA nei pareri riportati al precedente paragrafo 2), è possibile rilevare quanto segue:

- un primo aspetto che richiede di essere approfondito riguarda l'interferenza della nuova previsione urbanistica con la fascia di rispetto del depuratore esistente di Molino Ruggeri, ubicato nelle vicinanze dell'area in prossimità del torrente Apsa che scorre più a valle. Come evidenziato nei pareri di Marche Multiservizi e ASUR viene richiamato il rispetto del vincolo

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

di inedificabilità all'interno della fascia di rispetto del depuratore che, in base alla Delib. Intern. del 04/02/1977, non può essere inferiore a 100 metri. Dagli elaborati cartografici allegati al rapporto preliminare risulta evidente come la nuova perimetrazione del comparto produttivo interferisce con l'attuale "fascia di rispetto del depuratore" apportando una riduzione della stessa. Tale modifica, nel caso in cui riduca la larghezza minima di 100 metri previsti per legge, non può essere consentita. Inoltre detta fascia pur contribuendo al calcolo della capacità edificatoria del comparto dovrà essere destinata esclusivamente a verde di salvaguardia in aggiunta rispetto alle quote minime di standard.

- Stessa cosa vale per la fascia di rispetto stradale relativa al nuovo asse individuato dal PRG a sud del comparto produttivo, la cui linea di demarcazione è stata interrotta nel tratto passante all'interno della zona D12. Anche in questo caso si ritiene che tale delimitazione debba essere mantenuta riservando tale superficie al verde pubblico, in quota aggiuntiva rispetto a quella minima di standard.
- In aggiunta a quanto sopra evidenziato si evidenziano le problematiche sollevate nel parere del Servizio 4.2 di questa Amm.ne Provinciale, che implicano una revisione delle previsioni di sviluppo, soprattutto per l'ambito residenziale 1MR e per l'assetto viario previsto a proseguimento di via Molino Ruggeri, in quanto interferiscono con il PAI e con il Demanio idrico. Riguardo agli invasi di laminazione per l'invarianza idraulica si ritiene di aggiungere che gli stessi andranno realizzati preferibilmente con modalità naturalistiche, in modo che si integrino quanto più nella morfologia del suolo e che acquistino una valenza ecologica.

Entrando nel merito degli aspetti urbanistici, invece, è opportuno osservare quanto segue:

- la variante comporta una considerevole sottrazione di verde pubblico attrezzato a servizio della originaria zona produttiva 13M. E' stata mantenuta unicamente una fascia di verde pubblico tra la nuova zona residenziale 1MR e l'area produttiva. Nel rapporto preliminare si giustifica la sottrazione di verde col fatto che l'area è limitrofa ad un contesto urbano e quindi ha perso le sue caratteristiche di naturalità. Quanto affermato potrebbe essere condivisibile nel caso in cui l'area fosse stata adibita all'uso agricolo, ma nel caso in esame il verde possedeva certamente un valore di servizio pubblico alla limitrofa area urbana, ovvero per chi abita e lavora in tale zona. In tal senso, quindi, l'incremento delle aree a verde sopra evidenziate, costituisce un elemento importante per la parziale compensazione di quanto originariamente previsto.

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

- Le tipologie edilizie del comparto residenziale 1MR dovranno essere realizzate secondo una distribuzione in linea, al fine di ridurre al minimo il consumo di suolo e di armonizzarsi meglio con gli edifici limitrofi di via Mulino Ruggeri.
- Riguardo al comparto produttivo, invece, la proposta attuale non individua, a differenza di quella vigente, uno schema di viabilità di progetto interno alla zona produttiva. Ai fini dell'accessibilità alla zona D12 dovrà essere garantito il collegamento della stessa con via Mattei, prolungando il ramo stradale (evidenziato in giallo nell'estratto di PRG) limitrofo al nuovo perimetro della zona 1MR.
- Per ultimo si segnala che il rapporto preliminare, nella sezione relativa agli aspetti botanico-vegetazionali, non accenna minimamente al fatto che all'interno dell'area, più precisamente dentro la zona D2, sono presenti alcune querce secolari e che, naturalmente, dovranno essere salvaguardate ai sensi della normativa vigente.

A conclusione di quanto sopra esposto è possibile ritenere che, conformando la previsione urbanistica alle limitazioni e prescrizioni sopra esposte, comprese quelle contenute nei pareri espressi dagli SCA coinvolti, sia possibile escludere effetti ambientali significativi tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS della variante stessa.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4.**

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) **Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al P.R.G. del Comune di COLBORDOLO indicata in oggetto, riguardante la ridefinizione del comparto vigente D12 (PIP), con previsione di una Zona di completamento D2 ed individuazione di un nuovo comparto residenziale 1MR in località Morciola, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel paragrafo 4) del parere rif. prot. 31340/12 del 09/10/2012 sopra riportato.
- II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
- a) Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafi 2) del parere rif. prot. 31340/12 del 09/10/2012, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
 - b) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di COLBORDOLO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio*;
 2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - Ufficio *Acque pubbliche e Nulla Osta Idraulici*;

Determinazione n. 2349 del 10/10/2012

3. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica*;
 4. A.S.U.R. – Pesaro;
 5. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
 6. Marche Multiservizi S.p.a.;
 7. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
 8. Comune di Colbordolo - Servizio Lavori Pubblici.
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/mp/ed
1421VAS\12VAS\12CF10104.doc

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
